



COMUNE DI VIGOLO
Provincia di Bergamo
Via Roma n. 2 - 24060 Vigolo (BG);
Tel. 035/931054 - Fax 035/932784

**DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO
COMUNALE
N. 39
DEL 27.12.2024**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE NUOVA IMU (IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA) - ANNO 2025.**

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto, vennero oggi invitati a seduta in seconda convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello, formulato dal Segretario Comunale, risultano:

1. Gori Gabriele	Presente	9. Agnellini Angelo	Presente
2. Cadei Erus	Presente	10. Doci Elisa	Presente
3. Vitali Mario	Presente	11. Impellizzeri Cassandra	Assente
4. Bettoni Giambattista	Presente		
5. Katia Banchi	Presente		
6. Teani Giorgio	Assente		
7. Colosio Grazia	Presente		
8. Brevi Mario	Presente		

Totale presenti: 9

Totale assenti : 2

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale Dr.ssa Roberta Valota, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dr. Gabriele Gori assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 5 dell'ordine del giorno.

Il Sindaco illustra brevemente. Il consigliere E. Doci chiede se non sia possibile esentare dal pagamento i fabbricati rurali; il Sindaco risponde che aveva valutato la cosa, ma avendo verificato che i costi ammontano a circa duecento euro e che in caso di esenzione la copertura sarebbe a carico del comune ha ritenuto di mantenerlo, anche per evitare favoritismi rispetto ad altre realtà imprenditoriali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Legge 27/12/2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha attuato l'unificazione IMU –TASI, cioè l'assorbimento della TASI nell'IMU definendo un nuovo assetto del tributo immobiliare e quindi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'IMU è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 739 a 783, della medesima Legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della stessa L. 160/2019 dispone, a decorrere dall'anno 2020, l'abrogazione delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente a quelle riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando la parte riguardante la TARI;
- pertanto, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e l'IMU è oggi disciplinata dalla L. 160/2019;

Atteso che, per quanto riguarda le aliquote, l'art. 1 della Legge n. 160/2019 dispone:

- **comma 748** “l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento”;
- **comma 749** “dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”;
- **comma 750** “l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento”;
- **comma 751** “fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU”;
- **comma 753** “per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento”;
- **comma 754** “per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento”;
- **comma 755** “a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma

28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento”;

- **comma 756** “ a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato”;
- **comma 757** “in ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote”;

Visto il Decreto del 07 luglio 2023, pubblicato nella G.U. n. 172 del 25 luglio 2023, del Viceministro dell'economia e delle finanze per l'individuazione delle fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU di cui all'art.1 commi da 748 a 755 della legge n. 160 del 27/12/2019, che stabilisce le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del relativo prospetto di cui all'art. 1 comma 757 della Legge n.160/2019;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 18/06/2020 di approvazione del regolamento che disciplina la “nuova” IMU;

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 11/03/2024 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2024 le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto, inoltre, l'art. 193 comma 3 del TUEL, così come modificato dall'art. 74, comma 1, n.35, lett. C), D.lgs 23 giugno 2011 n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a D.lgs 10 agosto 2014 n. 126, per il quale per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ogni anno, termine di approvazione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Preso atto che la Risoluzione n.1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha dichiarato che l'obbligo di compilazione del prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756;

Visto il D. L. 132/2023 – Decreto Milleproroghe,

Visto il Decreto MEF del 07/07/2023 - Individuazione delle fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Vista la L. 170/2023 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. (GU Serie Generale n.278 del 28-11-2023);

Visto il comunicato MEF – Dip. Finanze del 30/11/2023 – comunicato Proroga all’anno di imposta 2025 dell’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del Prospetto;

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell’art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l’anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze;

Visto il Decreto MEF del 25/07/2023 - Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42». (GU Serie Generale n.181 del 04-08-2023);

Visto il Decreto MEF del 06-09-2024 -G.U. 219 del 18-09-2024 – integrativo del Decreto 7 luglio 2023 con il quale è stato riapprovato l’All. “A” che modifica e integra le condizioni in base alle quali i Comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all’interno di ciascuna delle fattispecie già previste dal citato Decreto 7 luglio 2023;

Viste le aliquote della “nuova” IMU approvate per l’anno 2024, come di seguito illustrate:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	NOTE
Abitazione principale non di lusso	0,00%	Tipologia ESENTE
Abitazione principale di lusso	0,50%	Applicazione dell’aliquota “nuova” IMU già vigente nell’anno 2023
Fabbricati rurali strumentali	0,10%	Applicazione dell’aliquota “nuova” IMU già vigente nell’anno 2023
"Beni merce"	0,00%	Tipologia ESENTE dall’anno 2022
Terreni agricoli	0,00%	Tipologia ESENTE per “comune montano”
Fabbricati gruppo "D"	1,02%	Applicazione dell’aliquota “nuova” IMU già vigente nell’anno 2023
Altri immobili	1,02%	Applicazione dell’aliquota “nuova” IMU già vigente nell’anno 2023

Dato atto che si intendono confermare per l’anno 2025 le aliquote approvate per l’anno 2024;

Richiamato, altresì, l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell’ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;

Viste le Linee Guida MEF aggiornate al D. MEF del 06/09/2024 per l’elaborazione e trasmissione del prospetto Aliquote IMU;

Visto il Prospetto Aliquote IMU Anno 2025 qui allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnico/amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/00 e ss.mm. attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, nonché il parere favorevole sulla regolarità contabile del Responsabile Servizio Finanziario;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.;

Vista la L. 213/2023 (legge di Bilancio 2024);

All'esito della seguente votazione, espressa nelle forme di legge:

presenti: 9

astenuti: 1 (A. Agnellini)

votanti: 8

favorevoli: 7

contrari: 1 (E. Doci)

DELIBERA

- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- DI APPROVARE, nel senso di CONFERMARE, per l'anno 2025, le aliquote dell'IMPOSTA MUNICIPALE PRORIA (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, come di seguito riportate:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALiquota	NOTE
Abitazione principale non di lusso	0,00%	Tipologia ESENTA
Abitazione principale di lusso	0,50%	Applicazione dell'aliquota "nuova" IMU vigente nell'anno 2024
Fabbricati rurali strumentali	0,10%	Applicazione dell'aliquota "nuova" IMU vigente nell'anno 2024
"Beni merce"	0,00%	Tipologia ESENTA
Terreni agricoli	0,00%	Tipologia ESENTA per "comune montano"
Fabbricati gruppo "D"	1,02%	Applicazione dell'aliquota "nuova" IMU vigente nell'anno 2024
Altri immobili	1,02%	Applicazione dell'aliquota "nuova" IMU vigente nell'anno 2024

- Di APPROVARE il Prospetto di cui al Decreto MEF del 06/09/2024 qui allegato per fare parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di PUBBLICARE copia della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente, almeno trenta giorni prima della data di versamento;
- Di TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013 e ss.mm.;

- Di RIMETTERE il presente atto al Responsabile Servizio Finanziario, quale RUP, per quanto di competenza;
- Di PUBBLICARE il presente atto sul sito web comunale – Amministrazione Trasparente Sez. Bilancio.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di provvedere in merito vista l'imminente scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione,

All'esito della seguente votazione, espressa nelle forme di legge:

presenti: 9

astenuti: 2 (A. Agnellini, E. Doci)

votanti: 7

favorevoli: 7

contrari: 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
Dr. Gabriele Gori

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Roberta Valota

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del Messo comunale,

Attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 27.01.2025 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.vigolo.bg.it in attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Roberta Valota

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione:

(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

() diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Vigolo, 27.01.2025

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Roberta Valota

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS.82/2005, ART. 23 E 24 E S.M.I. E NORME COLLEGATE, IL QUALE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA.